

SENTENZA

n. 1098/2012

n. 2394/09 R.G.A.C.

n. 7553 Cronol.

Repubblica Italiana  
In nome del popolo italiano

Il Tribunale Ordinario di Cosenza in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro (in persona del dott. Pasquale Maccarrone) alla udienza del 26.4.2012 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2394/2009 R.G.

TRA

, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Roberta Fortino - ATTORE

E

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in proprio - CONVENUTO

OGGETTO: Pubblico impiego. Impugnazione di sanzione disciplinare e di altri provvedimenti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 15.4.2009 ..... - premesso di prestare servizio presso la Direzione Didattica di ..... in qualità di Assistente amministrativo, di aver ricevuto il 30.8.2008 una lettera contenente contestazione di addebito e poi, il 5.11.2008, un decreto del Dirigente Scolastico di applicazione di sanzione, di aver subito due decreti, il n. 1111 del 6.11.2008 e il n. 1134, di decurtazione dello stipendio, di ritenere i provvedimenti illegittimi - ha chiesto "dichiarare: 1) l'illegittimità del decreto n. prot. 19/08bis del 11-9-2009 con conseguente annullamento della sanzione disciplinare della multa di 4 ore di retribuzione; 2) L'annullamento del decreto n. 1134 prot. n. 2483 del 6/11/08 di assenza ritenuta ingiustificata dal 20/08/2008 all'8/08/2008; 3) L'annullamento del decreto n. 1111 prot. 2484 del 6/11/2008 di assenza ritenuta ingiustificata dal 9/10/2008 al 22/10/2008; 4) La restituzione delle quattro ore di multa con gli interessi maggiorati fino al soddisfo; 5) La restituzione delle retribuzioni dei periodi dal 20/07/2008 all'8/08/2008 e dal 9/10/2008 al 22/10/2008 maggiorati degli interessi legali fino al soddisfo; 6) Ai fini del danno contrattuale ed extracontrattuale chiede un risarcimento pari a euro 1.500,00 o secondo equità del giudice; [...]".

La Amministrazione si è costituita ed ha sostenuto la infondatezza delle deduzioni della attrice.

La attrice sostiene la illegittimità del provvedimento, datato 11.9.2008, con cui le è stata applicata la sanzione disciplinare della multa di quattro ore di retribuzione, per le violazioni di cui alla contestazione del 29.7.2008. La attrice sostiene la violazione della procedura prescritta dall'art. 93 del CCNL.

L'art. 93 del CCNL prescrive tra l'altro che i provvedimenti più gravi del rimprovero verbale non possono essere adottati senza che il dipendente sia stato "*sentito a sua difesa*" (comma 2), e che il dipendente al quale è mossa la contestazione "*è convocato con lettera per la difesa*", e il provvedimento può essere emesso decorsi inutilmente 15 giorni "*dalla convocazione per la difesa del dipendente*" (comma 3). Nella fattispecie la attrice si duole, tra l'altro, del fatto di non essere stata convocata. In effetti la lettera di contestazione, datata 29.7.2008, non contiene una convocazione per la difesa, come espressamente prescritto dall'art. 93 cit.; in tale lettera si assegna semplicemente un termine (di dieci giorni) per controdeduzioni, ma questo appare essere qualcosa di diverso dalla convocazione per la difesa, prescritta dalla disposizione ricordata.

Pertanto la sanzione disciplinare deve essere annullata, in quanto emessa senza il rispetto della procedura prevista. Restano assorbite le altre contestazioni sul punto. La Amministrazione dovrà quindi restituire la somma trattenuta in esecuzione della sanzione; con interessi legali dalla data in cui è stata effettuata la trattenuta.

La attrice contesta poi i due decreti n. 1134 prot. 2483 e n. 1111 prot. 2484, entrambi del 6.11.2008, sostenendo che "*i due decreti non sono preceduti da nessuna procedura preventiva di contestazioni, da nessuna convocazione per la difesa, da alcun atto sia pure informale, di contestazione, non contengono alcun riferimento al codice di disciplina*". I decreti in contestazione stabiliscono che nel periodo in ciascuno di essi indicato la ..... "*è da considerarsi in Assenza ingiustificata*", sicché in quei periodi "*non compete alcun assegno*". I decreti dunque non applicano sanzioni disciplinari, sicché non sono soggetti alla relativa procedura (come osservato dalla Amministrazione). Pertanto la contestazione della attrice, in quanto basata sulla allegazione del mancato rispetto della procedura per i provvedimenti disciplinari, risulta infondata. La attrice, poi, non ha allegato né dimostrato la esistenza di disposizioni contrattuali che prevedano, anche per i provvedimenti come quelli qui in esame, la necessità degli adempimenti di cui lamenta la omissione.

La attrice chiede anche la condanna della Amministrazione al risarcimento del danno. Per quanto riguarda i due decreti del 6.11.2008, per quanto sopra esposto, i

profili di illegittimità sollevati non risultano fondati. Per il resto, la domanda deve comunque essere rigettata, perché il danno di cui si chiede il risarcimento non risulta provato, ed anzi nemmeno specificamente allegato, nella sua effettiva sussistenza.

L'accoglimento solo parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:

Annulla la sanzione disciplinare applicata con provvedimento datato 11.9.08 (meglio indicato in motivazione). Conseguentemente condanna la Amministrazione alla restituzione, in favore della attrice, della somma trattenuta in esecuzione della sanzione, con interessi legali.

Rigetta per il resto la domanda proposta dalla attrice, --- --- ---.

Compensa le spese giudiziali.

Cosenza, 26 aprile 2012

IL CANCELLIERE  
D<sup>ssa</sup> Antonella Cudari

Il giudice

(dott. Pasquale Maccarrone)

Maccarrone

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

26 APR. 2012

Oggi, li

Il Cancelliere

D<sup>ssa</sup> Antonella Cudari

